

**Deliberazione 19 maggio 2011 - ARG/elt 61/11**

**Valutazione del progetto pilota presentato dall'Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa relativo a reti attive e *smart grids*, di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10**

## **L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 19 maggio 2011

### **Visti:**

- la direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 2007, n. 348/07 (di seguito: deliberazione n. 348/07);
- l'Allegato A alla deliberazione n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell'Autorità 25 marzo 2010, ARG/elt 39/10, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione ARG/elt 39/10);
- la deliberazione dell'Autorità 24 settembre 2010, ARG/elt 148/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 148/10);
- la deliberazione dell'Autorità 2 novembre 2010, ARG/elt 191/10 (di seguito: deliberazione ARG/elt 191/10);
- la deliberazione dell'Autorità 31 gennaio 2011, ARG/elt 6/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 6/11), relativa alla regolazione tariffaria per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo 2012-2015;
- la deliberazione dell'Autorità 8 febbraio 2011, ARG/elt 12/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 12/11);
- la Relazione di valutazione, Allegato A alla deliberazione ARG/elt 12/11, contenente l'ammissibilità delle istanze presentate e la graduatoria di merito;
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 4 agosto 2010, n. 4/10 (di seguito: determinazione n. 4/10);

- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 27 ottobre 2010, n. 7/10 (di seguito: determinazione n. 7/10);
- la determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità 28 dicembre 2010, n. 9/10 (di seguito: determinazione n. 9/10);
- le istanze trasmesse all'Autorità dalle imprese distributrici ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10 e in particolare l'istanza inviata dalla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa (di seguito: A.E. Prato) in data 8 novembre 2010, prot. Autorità A/0037616 del 15 novembre 2010, come modificata a seguito delle precisazioni contenute nella comunicazione inviata in data 25 gennaio 2011, prot. Autorità A/0002651 del 31 gennaio 2011 (di seguito: Istanza A.E. Prato);
- le relazioni tecniche trasmesse all'Autorità ai sensi del comma 3.1 della deliberazione ARG/elt 191/10 e in particolare la relazione inviata in data 25 gennaio 2011 (prot. Autorità A/002651 del 31 gennaio 2011) dalla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa (di seguito: Relazione tecnica A.E. Prato);
- la comunicazione inviata in data 9 marzo 2011 dalla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa, prot. Autorità A/006985 del 10 marzo 2011 (di seguito: comunicazione del 9 marzo 2011);
- la comunicazione del Nucleo della commissione di esperti di cui al punto 1 della determinazione n. 4/10 (di seguito: Nucleo di esperti) del 10 maggio 2011, prot. Autorità A/12834 (di seguito: Parere tecnico del Nucleo di esperti).

**Considerato che:**

- il comma 11.4, lettera d), del TIT prevede il riconoscimento di una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito pari al 2% per 12 anni per i nuovi investimenti relativi a progetti pilota comprendenti sistemi di automazione, protezione e controllo di reti attive MT (*smart grids*);
- ai sensi del comma 11.7 del TIT, l'Autorità ha definito, con la deliberazione ARG/elt 39/10 e successivamente con la deliberazione ARG/elt 191/10, la procedura e i criteri di selezione degli investimenti relativi a *smart grids*;
- la società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa ha presentato apposita istanza all'Autorità ai fini dell'ammissione al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT, conformemente a quanto previsto ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 39/10;
- con la deliberazione ARG/elt 12/11, resa pubblica sul sito dell'Autorità in data 10 febbraio 2011, l'Autorità ha definito l'ammissibilità delle istanze e sulla base della graduatoria di merito, i progetti pilota ammessi al meccanismo incentivante;
- con la medesima deliberazione l'Autorità ha rimandato l'ammissione del progetto pilota della società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa, in merito al quale si rilevava in particolare:
  - i. da una parte l'aspetto positivo legato alla soluzione di *storage* prefigurata;
  - ii. dall'altra la mancanza di una specifica evidenza dell'utilizzo di tale sistema con la finalità di gestione programmata dei flussi di energia alla cabina primaria;

- iii. un limitato coinvolgimento delle utenze attive terze connesse alla rete;
  - iv. un rapporto fra l'indicatore dei benefici e il costo del progetto pilota di almeno un ordine di grandezza inferiore rispetto agli altri progetti presentati;
  - v. in generale, una forte discordanza tra i costi, i tempi di realizzazione e i benefici attesi del progetto pilota e quelli presentati dalle altre imprese di distribuzione, rendendo il medesimo progetto poco attraente nell'ottica di acquisire informazioni e dati per la predisposizione dei successivi provvedimenti regolatori;
- stante quanto sopra, con la medesima deliberazione ARG/elt 12/11 l'Autorità ha richiesto alla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa di inviare, pena la non ammissibilità dell'istanza, entro e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento, una riformulazione dell'istanza che permettesse di raggiungere un rapporto tra l'indicatore dei benefici e il costo del progetto pilota (IP), come calcolato in coerenza con le linee guida di cui alla determinazione n. 7/10, non inferiore al valore di 300 (trecento).

**Considerato inoltre che:**

- con comunicazione del 9 marzo 2011 la società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa ha inviato una riformulazione dell'istanza che prevede sia una riduzione dei costi, sia modifiche impiantistiche;
- l'istanza, come risultante dalle modifiche, presenta un indice *IP* pari a 304, calcolato dall'impresa secondo le seguenti ipotesi:
  - a. numero di linee coinvolte e potenza  $P_{smart}$  non modificate, che porta ad un'invarianza del fattore  $\alpha$ ;
  - b. invarianza del punteggio dell'istanza, come assegnato dall'Autorità con deliberazione ARG/elt 12/11;
  - c. posticipo della realizzazione dell'impianto di pompaggio, con l'intenzione di integrarlo in un secondo momento, che permette di ridurre i tempi di realizzazione del progetto pilota entro i 24 mesi;
  - d. esclusione dai costi del progetto pilota degli investimenti relativi all'impianto di pompaggio, nonché di un cogeneratore da 200 kW, con il contestuale mantenimento del potenziamento del cogeneratore a biogas e del relativo stoccaggio.
- dalle analisi degli uffici dell'Autorità, con il supporto del Nucleo di esperti, è emerso in particolare che:
  - a. i benefici legati al progetto non possono rimanere invariati a fronte delle modifiche impiantistiche proposte;
  - b. l'esclusione dell'impianto di pompaggio dal progetto pilota priverebbe lo stesso dell'interessante soluzione di *storage* prima prefigurata e ridurrebbe la  $P_{smart}$ , riducendo fortemente la capacità di gestione attiva della porzione di rete interessata;
  - c. rimangono le criticità già rilevate in sede di prima valutazione e in particolare la mancanza di evidenza di gestione programmata dei flussi di

energia alla cabina primaria e il limitato coinvolgimento delle utenze attive terze connesse alla rete;

- le valutazioni qualitative sopra riportate trovano riscontro nella quantificazione dei benefici corrispondenti alla nuova configurazione del progetto pilota, che portano ad un indice *IP* pari a 237, inferiore al valore minimo (300) per l'ammissione del progetto ai sensi della deliberazione ARG/elt 12/11.

**Considerato infine che:**

- dati i tempi originariamente previsti dall'Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa per la realizzazione del progetto nel suo complesso, è ipotizzabile che gli interventi compatibili con il concetto di *smart grid* (prioritariamente sistemi di controllo, regolazione e gestione dei carichi) possano accedere alla regolazione incentivante che sarà individuata nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 6/11.

**Ritenuto opportuno:**

- esprimersi in merito all'ammissibilità al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT, degli investimenti relativi al progetto pilota della società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa

**DELIBERA**

1. di far proprio il Parere tecnico del Nucleo di esperti (*Allegato A*), relativo all'istanza presentata dalla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa, come risultante dalle modifiche proposte, allegato alla presente deliberazione e di cui forma parte integrante e sostanziale;
2. di non ammettere al trattamento incentivante di cui al comma 11.4, lettera d), del TIT gli investimenti relativi al progetto pilota presentato dalla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento alla società Azienda Energetica Prato Soc. Cooperativa;
4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità ([www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)).

19 maggio 2011

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*